

COMMENTI & ANALISI

Pmi e Codice della crisi d'impresa, perché nessuno vuole fare il revisore

Il dlgs n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza) ha abbassato le soglie previste per l'obbligo di revisione legale delle Srl. A giudicare dall'esordio, non si può certo parlare di un gran successo: a Napoli sono stati accettati 24 incarichi per un complessivo importo di 10 mila euro. Accettare un incarico di revisore per una piccola società, oggi, sembra non convenire: bassi compensi, grandi responsabilità. A prescindere dal caso limite, è d'obbligo rilevare come tale approccio vada a scapito della qualità, pregiudicando il convincimento degli stakeholder in merito all'esistenza di un'effettiva verifica di affidabilità dei dati dell'impresa sui quali vengono basate le loro scelte. È dunque necessario introdurre maggiori presidi che consentano di preservare la qualità delle verifiche, garantendo agli organi di controllo un adeguato compenso in ragione dell'attività che devono svolgere.

Compromettendo la qualità dei controlli si pregiudica un principio fondamentale delle misure di allerta, finalizzate a delimitare il campo di azione delle imprese in crisi che non hanno ancora manifestato il loro status. Tale scopo è previsto realizzarsi attraverso la definizione di un limite, individuato da taluni indicatori, oltre il quale l'azienda è considerata in crisi. Per assicurare la correttezza dei dati utilizzati nella valutazione del raggiungimento (o meno) del predetto limite, ovvero evitare che i dati siano inficiati da consapevoli artifici di bilancio, la normativa in esame ha esteso i parametri oltre i quali è necessaria la nomina di un

DI FRANCO CARLO PAPA
E LUCA SALA*

organo di controllo contabile. Riteniamo che, nonostante i buoni propositi delle modifiche apportate all'art. 2086 c.c., prevarrà la prassi di verificare il superamento di tali indicatori in sede di redazione del bilancio annuale, in quanto non è stato dato risalto e incentivo alle pratiche di pianificazione aziendale che consentirebbero il controllo anche durante l'esercizio. È pertanto opportuno che sia definita una normativa più incisiva, ovvero forme di incentivazione volte all'effettiva introduzione di un processo di pianificazione aziendale, ritenuto un necessario strumento per l'efficiente e tempestiva rilevazione e gestione della crisi di impresa. Il Codice della Crisi, oltre all'encomiabile obiettivo di uniformare e migliorare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza, cerca di regolare, attraverso il sistema dell'allerta, un meccanismo che è propriamente di mercato e per sua natura dinamico. Seguendo lo sviluppo logico dell'allerta, con l'individuazione dello stato di crisi, viene effettuata una segnalazione all'Ocri, prevedendo successivamente il conseguimento di accordi con i creditori. È necessario tuttavia porre attenzione alle dinamiche degli operatori di mercato; per esempio le banche, per diversi motivi, ivi inclusa la regolamentazione europea, si stanno sempre più orientando alla cessione dei crediti problematici a fondi o servicer, che seguono logiche differenti; ciò potrebbe ridurre, in generale, il supporto alle impre-

se, soprattutto quelle di minore dimensione. La recente proposta, contenuta nello schema di decreto correttivo al Codice della Crisi, di differire l'obbligo di segnalazione per talune imprese, fa emergere tutte le preoccupazioni relative alla prevista numerosità delle segnalazioni, alla capacità di gestire un tale flusso, nonché all'effettiva possibilità, in siffatto contesto, di condurre le imprese al risanamento. Insomma, prevale la sensazione che il sistema di allerta regolamenta in modo anacronistico e inefficace un contesto che sarà comunque gestito in base alle regole di mercato.

Non essendo il mercato particolarmente efficiente, soprattutto nell'ambito delle imprese di minori dimensioni, sarebbe opportuno valutare l'introduzione di strumenti e meccanismi di incentivazione per tutti gli attori verso un percorso culturale ed economico volto all'effettiva emersione e gestione anticipata della crisi. Per esempio, sostenendo e incentivando le richieste di presidi da parte di clienti, fornitori e istituti finanziari, come la definizione di una reportistica aziendale e covenant nell'ambito dei processi di affidamento bancario, la richiesta di bilanci revisionati per partecipare a gare, definire ordini di acquisto, e così via. In ciò per certi versi in modo non difforme dalla prassi esistente nei contesti di crisi delle imprese di maggiori dimensioni, ovvero, con i dovuti distinguo, come accaduto per la realizzazione volontaria del Modello organizzativo gestionale 231/01. (riproduzione riservata)

*rispettivamente Studio Papa
e partner Pgs Consulenti

